

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI**

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°xxxx per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22 aprile 2025, vertente

CLIENTE

APPELLANTE

E

BANCA

APPELLATA

OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n°xxxxx/2022 GIUDICE DI PACE DI ROMA.

All'udienza del 22 aprile 2025 compariva per l'appellante l'Avv. Omissis il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo del giudizio.

Per la parte appellata, **BANCA**, compariva l'Avv. Omissis, in sostituzione dell'Avv. Omissis, il quale si riportava alle conclusioni già rassegnate con modalità digitali e depositate in forma cartacea, datate e siglate dal G.I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente alla **BANCA**, la Sig.ra **CLIENTE** proponeva appello avverso la sentenza n° XXXX/2022, R.G. n° XXXX/2020, del Giudice di Pace di Roma, Dott. Fabrizio Carlesimo, depositata in data 06/10/2022, con la quale era stata respinta la domanda attorea.

Esponeva la parte appellante che:

- con denuncia suppletiva era stato palesato che era stata operata la effrazione della porta di ingresso alla autovettura, lato conducente, ove era custodito all'interno del cruscotto il portafoglio che conteneva molteplici documenti, fra i quali la carta di credito n° xxxxxxxx emessa in proprio favore dalla **BANCA**;
- la denuncia dello smarrimento della carta di credito era stata effettuata prontamente;
- l'istituto bancario, attivando i propri sistemi di sicurezza, avrebbe dovuto bloccare le operazioni bancarie effettuate per un consistente importo in breve arco temporale;
- non essendo stata posta in essere una condotta concretante dolo o colpa grave la banca avrebbe dovuto rispondere patrimonialmente per importo eccedente € 150,00.
- Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
- "voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva della ammissibilità del gravame:

- riformare la sentenza n° XXXX/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma nel giudizio distinto al R.G. n° XXXX/2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'utilizzo indebito in data 15/12/2019 della carta di credito emessa dalla **BANCA**, in uso alla Sig.ra **CLIENTE**, non è stato dovuto a colpa grave o dolo della Sig.ra **CLIENTE** e, di conseguenza, ordinare alla **BANCA** di non addebitare e/o stornare le transazioni effettuate a mezzo della carta di credito in oggetto in data 15/12/2019 e, in caso di avvenuto addebito, condannare la predetta società al pagamento a favore della odierna attrice della somma di € 3.337,98 come in narrativa determinata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal di del dovuto al saldo;
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n°55 del 2014, come modificato con d.m. n°37 del 2018, oltre spese ed oneri accessori) dei due gradi di giudizio”.
- Si costituiva la **BANCA**. e, con comparsa di risposta, nell'invocare la conferma della sentenza appellata, deduceva che:
 - la Sig.ra **CLIENTE** non aveva custodito con attenzione i documenti asseritamente lasciati all'interno dell'abitacolo della autovettura tra i quali erano presenti la carta di credito e molteplici documenti; tanto al netto delle contraddizioni emergenti dalla narrazione degli eventi atteso che la Sig.ra **CLIENTE**, nella immediatezza dei fatti, aveva dichiarato di non aver constatato alcun danneggiamento per poi modificare la suddetta prospettazione assumendo che era stata forzata la portiera di ingresso alla autovettura dal lato passeggero;
 - in ogni caso la Sig.ra **CLIENTE**, avvedutasi della sottrazione dei documenti all'interno della propria autovettura, non aveva prontamente attivato le consuete procedure al fine di evitare o, quanto meno, limitare le conseguenze dannose.
 - Essa appellata, non appena notiziata, si era prontamente attivata ma non era riuscita a privare di efficacia le operazioni eseguite in epoca antecedente alla ricezione della chiamata di emergenza volta ad ottenere la disattivazione della carta di credito.
 - Tanto premesso veniva rassegnate le seguenti conclusioni:
 - “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunce e le declaratorie del caso, a totale conferma della sentenza n° xxxx/2022 del Giudice di Pace di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
 - in sede di merito:
 - respingere tutte le domande proposte dalla Sig.ra **CLIENTE** nei confronti della **BANCA**. perché infondate in fatto e in diritto, assolvendola dalle stesse con la miglior formula.
 - Con vittoria di spese e competenze professionali”.
 - La causa, all'udienza del 22 aprile 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudicante che il proposto appello non possa trovare accoglimento perché infondato.

Giova rammentare che, in ragione della disciplina applicabile in materia, il cliente risponde patrimonialmente in misura pari a somma non eccedente € 150,00 dei danni risentiti a seguito dell'utilizzo ad opera di terzi della carta di credito; tanto purché provi di non aver improntato la propria condotta a dolo o colpa grave.

Mette conto considerare che l'appellante ha dapprima prospettato di aver lasciato nel cruscotto della propria autovettura il portafoglio con, all'interno, diversi documenti fra i quali la carta di credito oggetto di indagine.

Ad argomentare dell'appellante la stessa, rientrata da una passeggiata nel Parco Ommissis, avrebbe trovato aperto il cruscotto della autovettura e sottratti tutti i documenti contenuti nel proprio portafoglio, ivi compresa la richiamata carta di credito.

L'asserita condotta furtiva di terzi- secondo la prima rappresentazione dei fatti storici- sarebbe stata posta in essere senza effrazione dei vetri e in difetto di forzatura delle porte di ingresso alla autovettura.

La parte appellante, avvedutasi che la versione resa nella immediatezza dei fatti avrebbe potuto rivelarsi inattendibile (potendo presumersi che i documenti *de quibus* fossero stati smarriti in qualsivoglia contesto ambientale e causale), ha modificato la narrazione asserendo che era stata forzata la porta di ingresso della autovettura dal lato del conducente.

Opina il decidente che appaia scarsamente credibile la innovativa versione dei fatti che presuntivamente risulta confezionata al fine di fugare le perplessità in ordine alla verifica degli accadimenti (non potendo giustificarsi la sottrazione dei documenti in difetto di qualsivoglia danneggiamento della carrozzeria e dei vetri della autovettura ove la predetta non fosse stata lasciata aperta).

Del pari la successiva denuncia avrebbe dovuto essere corroborata dalle fotografie relative ai danni lamentati ed in ordine ai tentativi di riparazione degli stessi (a mezzo di produzione di preventivo di spesa e di eventuale fattura di pagamento).

In difetto dei suddetti riscontri, anche in considerazione delle perplessità inerenti la modificazione della originaria rappresentazione, deve essere prestata credibilità alla prospettazione resa nella immediatezza dei fatti.

In aggiunta la appellante ha non sollecitamente denunciato l'illecito sicché all'istituto di credito non è stato possibile privare di efficacia i prelievi antecedenti alla richiesta di disattivazione della carta di credito.

Essendo di nitida percezione il rilievo che la condotta della Sig.ra **CLIENTE** è stata connotata da colpa grave (consistita nel rendere una versione dei fatti scarsamente credibile e nel non essersi attivata prontamente nella immediatezza dei fatti) non sussistono i presupposti per contenere il danno a carico della stessa in misura pari ad € 150,00.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge l'appello e conferma la gravata sentenza.

Condanna la Sig.ra **CLIENTE** a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Roma, 31 luglio 2025.

Il Giudice Dott. Maurizio Manzi